



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente
ed Energia**

**SETTORE AUTORIZZAZIONI e FONDI
COMUNITARI in MATERIA di ENERGIA**

Prot. n. *vedi lato o file di Segnatura*

Da citare nella risposta

Data *vedi lato o file di Segnatura*

Allegati:

Risposta al foglio del
Numero

Al Comune di Arezzo
Servizio Governo del Territorio
Settore Pianificazione Urbanistica
PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it

OGGETTO: L.R. 21 marzo 2011, n.11 “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”. Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del Territorio). Articolo 6 – Cumulo di Impianti – **Riscontro a richiesta parere.**

In riferimento alla richiesta di cui alla Vostra nota 2024/0093421 (prot. RT 0381069 del 05/07/2024), rilevando che l'applicazione del complesso della normativa vigente spetta all'amministrazione competente alla procedura abilitante per quella determinata opera, si precisa comunque quanto segue.

L'art. 6 (Cumulo di impianti) della LR 11/2011 è stato modificato con la LR 4 novembre 2011, n. 56, e ha assunto l'attuale testo che riportiamo qui sotto:

Art. 6 - Cumulo di impianti

1. *Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri per gli impianti di potenza superiore a 200 kW nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri.*

2. *La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW), agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all'articolo 5.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.*

Successivamente alla lr 56/2011 tale articolo non è stato ulteriormente modificato né abrogato né questa amministrazione ha emanato disposizioni disapplicative dello stesso.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente
ed Energia**

**SETTORE AUTORIZZAZIONI e FONDI
COMUNITARI in MATERIA di ENERGIA**

L'articolo in questione stabilisce una distanza minima fra impianti fotovoltaici a terra per impianti di determinate potenze o per impianti con particolari localizzazioni. Al comma 2 dello stesso articolo sono precisati i casi in cui detta prescrizione non si applica.

La sunnominata prescrizione di distanza minima non è in detto articolo legata ad una qualifica di idoneità/non idoneità delle aree.

Specificando che la presente nota vuole essere esclusivamente un contributo nell'applicazione della normativa regionale richiamata, e restando fermo che la valutazione dei casi di PAS comunale compete al Comune nell'esercizio autonomo delle proprie competenze amministrative,

si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Andrea Rafanelli

rg-gp/p.120.030.030